

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOGNO  
E L'ASSOCIAZIONE -ENTE DEL TERZO SETTORE**

---

**Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... in ..... (luogo)**

**TRA**

l'Amministrazione comunale di Zogno – C.F. 94000290166 – di seguito indicata come il “Comune”, nella persona di ....., C.F. ...., nato a ....., il ....., e residente in ....., Via ....., n. ...., C.A.P. ...., autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

**E**

l'associazione-Ente del Terzo Settore: \_\_\_\_\_, associazione iscritta all'ufficio regionale del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) di regione Lombardia con determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; di seguito indicata come la “Associazione”, con sede in \_\_\_\_\_; nella persona del presidente pro tempore e rappresentante legale \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_

**RICHIAMATI**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore” segnatamente agli art. 33, 55 e 56;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

**PREMESSO CHE**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la Regione Lombardia con legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.

- la l.r. 1/2008, all’art. 19 promuove la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 1, art. 55 del D.lgs. N. 117/2017 dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- il “*Codice del Terzo Settore*” che ha abrogato la Legge 11/08/1991- n.266, prevede, all’art.56, comma 1, che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- la “Associazione” è iscritta all’ufficio regionale del REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) di regione Lombardia, previa trasmigrazione di Ente già iscritta nei precedenti registri, con determinazione n° \_\_\_\_\_: del \_\_\_\_\_, repertorio n° \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art.54 d.lgs.117/2017 e art. 31 comma7 del D.M. n°106 del 15 settembre 2020
- “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (co. 3, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017);
- le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell’offerta del mercato del lavoro.
- L’apporto dell’Associazione è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune

- l'Associazione ai sensi del vigente statuto, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
- l'Associazione possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali.
- Nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E  
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA  
QUANTO SEGUE**

Il Comune affida all'Associazione - Ente del Terzo Settore:  
\_\_\_\_\_ le attività integrative e/o di supporto ai servizi  
pubblici, per la realizzazione dei progetti qui di seguito individuati:

**PROGETTO N. 1 — Assistenza ai bambini delle Scuole Materne (5 giorni la settimana) e bambini portatori di handicap Scuole Elementari e Medie (6 giorni alla settimana) sui mezzi adibiti al trasporto alunni.**

L'attività di volontariato è finalizzato a garantire la presenza sui pulmini di una persona adulta, di ausilio del servizio organizzato dal Comune, per i bambini iscritti alla Scuola Materna ed i bambini portatori di handicap delle Scuole Elementari e Medie, alle fermate stabilite e li sorvegli durante i viaggi di andata e ritorno.

In relazione al servizio di trasporto presso le Scuole Materne di Via Cavagnis, Via San Bernardino e delle frazioni di Ambria, Endenna, Poscante per cui vengono utilizzati n. 7 bus.

L'attività di volontariato deve essere espletata in concomitanza con gli orari del servizio di trasporto. La durata decorre dall'inizio dell'anno scolastico e termina alla chiusura dello stesso.

**PROGETTO N. 2 — Vigilanza presso le Scuole Materne ed Elementari.**

L'attività di volontariato comprende la vigilanza esterna degli scolari all'entrata e all'uscita delle Scuole. Viene espletato dai volontari, in supporto al servizio di Polizia Locale del Comune, presso gli ingressi dei seguenti plessi scolastici:

Scuole Elementari di Via Roma, Scuole Elementari e Materne delle frazioni di Endenna e Ambria (compreso Ponte).

Scuole elementari di Endenna, vigilanza pomeridiana (da lunedì a venerdì) in attesa del pulmino di rientro a casa ai bambini che frequentano il tempo pieno; vigilanza dalle ore 12:00 alle ore 12:30 circa nella giornata del sabato in attesa del pulmino di rientro a casa, previa autorizzazione della scuola e dei genitori ai sensi di legge.

L'attività di volontariato deve essere espletata per 6 giorni la settimana, durante tutto l'arco dell'anno scolastico e deve coprire per le Scuole elementari anche i rientri settimanali per Ambria e per le scuole materne di Endenna e Ambria.

L'attività di volontariato è semplicemente a supporto ed ausilio del Comando di Polizia Locale dell'ente.

### **PROGETTO N. 3 — Apertura e chiusura Parchi.**

L'attività di volontariato consiste nell'apertura e chiusura dei Parchi Comunali e riguarda in particolare il Parco Belotti, la cui gestione resta in capo al Comune.

Per l'espletamento dell'attività di volontariato si rende necessaria 1 persona.

La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare del d.lgs. n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività, e si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane.

L'Associazione garantisce che gli operatori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

La Associazione si impegna garantire il rispetto dell'art.17 del D.Lgs. n.117/2017, secondo cui "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute ai sensi di legge per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione stessa. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, resa ai sensi del art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445 solo nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore e comunque in misura non superiore a euro 10 giornaliere e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione garantisce il rispetto della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche.

### **Tutela della riservatezza dei dati personali**

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

### **Rimborso delle spese**

In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 e dall' art.33 D.lgs. 117/2017 il "Comune" riconosce un rimborso spese di entità massima pari a Euro 20.000 (*ventimila/00*) volto a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la "Associazione" è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017;
- la quota-parte delle spese di funzionamento della "Associazione";
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che l'Associazione e i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente;

- i costi indiretti alla quota parte imputabile alle attività oggetto della convenzione;
- quota parte relativa al costo del personale dipendente della rete associativa dedicato al coordinamento e all'amministrazione delle attività di volontariato.

### **Registrazione della Convenzione**

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e comma 5 della L. n. 117/2017.

### **Disciplina fiscale**

All'associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal "Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore" del d.lgs. n.117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità di un anno dal 10/09/2023.

**Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Zogno

.....

Il Presidente di \_\_\_\_\_

.....